



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-4

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di Marzo il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA SOCIETÀ SVILUPPO GENOVA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI UN PFTE DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE INFRASTRUTTURA E PARCO LINEARE SU LUNGOMARE CANEPA".
CUP B31B21008670001 - MOGE 20841

Adottata il 10/03/2022
Esecutiva dal 10/03/2022

10/03/2022	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-191.0.0.-4

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA SOCIETÀ SVILUPPO GENOVA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI UN PFTE DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE INFRASTRUTTURA E PARCO LINEARE SU LUNGOMARE CANEPA".

CUP B31B21008670001 - MOGE 20841

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- la Direzione Progetti per la Città, in data 13.10.2021, con Determina Dirigenziale 191.0.1.-1, ha proposto l'ammissione al finanziamento Statale per l'utilizzo delle risorse assegnate col Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, con cui sono state individuate e ripartite le risorse del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, proponendo quale intervento la Realizzazione di un nuovo Parco Urbano lineare realizzato sulla sommità di un viadotto a copertura delle due carreggiate di Lungomare Cane-pa;
- in data 17.12.2021 tramite Prot. n. 456927, è pervenuto presso Questa Amministrazione il provvedimento del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di ammissione al finanziamento per lo studio e progettazione di fattibilità del summenzionato intervento, per un totale di Euro 2.153.590,87;
- al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la ri-funzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, l'art. 21 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 (convertito nella L. 233/2021), in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano Nazionale

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di Ripresa e Resilienza, ha assegnato alle Città Metropolitane risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026 per la presentazione di un Piano Urbano Integrato;

- le città metropolitane, secondo quanto stabilito al comma 5 del medesimo art. 21, provvedono ad individuare, sulla base dei criteri stabiliti e delle risorse assegnate dal suddetto decreto, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro il termine del 22 marzo 2022 (come da proroga introdotta dalla Legge di conversione n. 233/2021), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai Comuni appartenenti alla propria area urbana e restando ferma la possibilità di avvalersi delle strutture amministrative del Comune capoluogo che, in tal caso, diviene soggetto attuatore;

- alla Città Metropolitana di Genova, secondo le modalità di ripartizione delle risorse stabilite al comma 3 del medesimo art. 21 e indicato all'Allegato 1 del suddetto decreto, sono state assegnate risorse pari ad Euro 141.210.434,00 per gli anni 2021- 2026;

- in data 03 marzo 2022, con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 13/2022, è stata disposta la selezione degli interventi per la predisposizione del progetto di Piano Urbano Integrato da parte della Città Metropolitana di Genova la cui visione strategica integrata - dal titolo "Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale della città metropolitana di Genova" - punta alla trasformazione di territori grazie a investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane fragili, alla rivitalizzazione economico sociale, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo l'evoluzione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili;

- con la medesima Determinazione, la Città metropolitana di Genova ha quindi individuato tra gli interventi finanziabili una serie di interventi, aventi quale soggetto attuatore il Comune di Genova, che concorrono alla rigenerazione del tessuto urbano e sociale di Sampierdarena e bassa Val Polcevera, tra i quali è ricompreso l'intervento di "*Mitigazione infrastruttura e parco lineare su Lungomare Canepa*".

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 15/07/2021 è stato approvato lo Schema di Accordo Quadro di cooperazione fra la stessa Amministrazione e Sviluppo Genova, dando mandato ai Dirigenti competenti per materia a darvi attuazione mediante sottoscrizione di specifiche Convenzioni Attuative, finalizzato a realizzare una cooperazione ai sensi dell'art. 12, p. 4 della Direttiva 2014/24/UE, attraverso la stipula di apposite dettagliate convenzioni;

- la società SG può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- supporto agli uffici amministrativi e tecnici per l'espletamento delle pratiche correlate agli interventi di riqualificazione;
- sviluppo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi pubblici;
- attività di collaborazione/ausilio al Comune nelle figure del RUP, della Direzione Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinamento della Sicurezza, del controllo di gestione, ecc.;

- l'attuazione dell'Accordo, sopra menzionato, avviene mediante stipula di una convenzione attuativa per singolo intervento, atta a dettagliare l'oggetto dell'incarico, con puntuale descrizione delle attività affidate, le modalità di svolgimento, di monitoraggio, i tempi di esecuzione, la durata dell'incarico, nonché l'importo da corrispondersi a SG, secondo le modalità indicate nello schema di convenzione stessa;

- ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l'accordo concluso tra due amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti se sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.

Rilevato che:

- è stato predisposto lo specifico Schema di Convenzione Attuativa, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- la suddetta convenzione, oltre ai contenuti previsti dall'Accordo Quadro di Cooperazione, dettaglia le attività affidate a SG circa l'incarico di redazione di uno studio di fattibilità ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.P.R. 207/2010, finalizzato alla successiva eventuale predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ex art. 23 del Codice degli Appalti, D.lgs. n. 50/2016;

- a fronte dell'espletamento delle prestazioni previste, il Comune riconoscerà a Sviluppo Genova il rimborso dei costi interni, con la maggiorazione del 40% corrispondente ai costi di struttura, e dei costi esterni sostenuti, come previsto dall'Accordo Quadro;

- i valori economici delle attività oggetto dell'incarico, salvo diverso accordo fra le Parti, non potranno essere superiori a:

- Studio di fattibilità: € 139.000,00 oltre IVA di legge;
- PFTE: € 800.000,00 oltre IVA di legge (importo soggetto a ribasso in sede di gara);
- Costi interni di Sviluppo Genova, già comprensivi dei costi di struttura: € 80.000,00 oltre IVA di legge.

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- i valori economici delle attività oggetto d'incarico risultano inferiori rispetto al calcolo dell'importo per il servizio in oggetto, effettuato sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- l'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

- l'articolo 15, L. 241/1990.

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione Attuativa, dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra il Comune di Genova e la società Sviluppo Genova S.p.A. (c. b. 39611), riferita all'intervento di cui in premessa;
2. di approvare i valori economici di cui all'art. 2 della Convenzione Attuativa, in approvazione;
3. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;
4. di dare atto che gli importi di cui all'art. 2 della Convenzione Attuativa trovano copertura nell'ambito del finanziamento per lo studio e la progettazione di fattibilità, di cui alla presente Determinazione, giusto provvedimento del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, acquisita al protocollo di Questa Direzione in data 17.12.2021 al numero 456927;
5. di demandare a successivo atto l'impegno delle somme necessarie per lo studio di fattibilità per la Realizzazione dell'intervento di mitigazione infrastruttura e parco lineare su Lungomare Cane-pa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6. di provvedere, a cura della Direzione Progetti per la Città agli adempimenti relativi alla stipula della Convenzione Attuativa di cui al precedente punto 1);
7. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
8. di provvedere a cura della Direzione Progetti per la Città alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del Codice;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Giuseppe Cardona



COMUNE DI GENOVA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA SOCIETÀ SVILUPPO GENOVA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI UN PFTE
DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE INFRASTRUTTURA E PARCO LINEARE SU
LUNGOMARE CANEPA"
CUP B31B21008670001 - MOGE 20841**

L'anno Duemilaventidue, il giorno [...] del mese di [...], con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso

tra

- il **COMUNE DI GENOVA** (di seguito per brevità anche denominato semplicemente "Comune" o "Amministrazione"), con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'arch. Giuseppe Cardona in qualità di Direttore della Direzione Progetti per la Città, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto in Genova, Via di Francia, 1 in esecuzione del provvedimento del Sindaco n.ord.2019-333 del 09/10/2019

e

SVILUPPO GENOVA S.p.A. (di seguito per brevità anche denominata semplicemente "Società" o "SG"), con sede in Genova, Via San Giorgio, n.1 (C.F. n. 03669800108), in persona del proprio legale rappresentante in carica pro tempore Franco Floris, nato a Sanluri (CA – oggi SU) il 02/09/56 e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto presso Sviluppo Genova S.p.A., via San Giorgio 1, 16128 Genova

Nel seguito anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/182 del 15/07/2021, il Comune ha approvato lo schema di Accordo quadro di cooperazione fra la stessa Amministrazione e Sviluppo Genova, dando mandato ai Dirigenti competenti per materia a darvi attuazione mediante sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative;
- In applicazione di quanto sopra, le Parti hanno stipulato in data 27/09/2021 un Accordo quadro di cooperazione orizzontale, di validità pari a tre anni, rinnovabili per ugual numero di anni, fatta salva l'ultimazione delle eventuali attività in corso al momento della scadenza;
- Con riferimento all'intervento di "MITIGAZIONE INFRASTRUTTURA E PARCO LINEARE SU LUNGOMARE CANEPA", con nota Prot. 13/01/2022.0013405.U, il Comune ha comunicato a Sviluppo Genova il conferimento nei suoi confronti, nelle more della stipula della presente Convenzione attuativa, l'incarico volto alla redazione di uno studio di fattibilità ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 207/2010, finalizzato alla successiva eventuale predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE);



COMUNE DI GENOVA

- La predetta nota costituisce unicamente il presupposto affinché SG possa attivarsi per espletare le prestazioni richieste, fissando una disciplina provvisoria ed essenziale dell'incarico, il quale dovrà essere formalmente conferito ed accettato tramite la stipula della presente Convenzione e seguirà la più dettagliata disciplina ivi contenuta.

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

Con riferimento all'intervento di "Mitigazione infrastruttura e parco lineare su Lungomare Canepa", il Comune conferisce a Sviluppo Genova, che contestualmente accetta, incarico volto alla redazione uno studio di fattibilità ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.P.R. 207/2010, finalizzato alla successiva eventuale predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ex art. 23 D.Lgs. 50/2016.

È espressamente previsto che le attività oggetto dell'incarico possano essere espletate anche tramite professionisti esterni individuati in conformità con la disciplina normativa vigente.

Le attività relative al PFTE saranno avviate da Sviluppo Genova S.p.A. solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale dello studio di fattibilità e previa comunicazione formale della stessa Amministrazione e, nel caso, verranno espletate da operatori economici abilitati e individuati da Sviluppo Genova mediante idonea procedura di gara, che verrà avviata sulla base dello studio di fattibilità una volta approvato dal Comune.

Articolo 2 - Rimborso spese sostenute: quantificazione, modalità e tempistica di rimborso

A fronte dell'espletamento delle prestazioni previste, il Comune riconoscerà a Sviluppo Genova il rimborso dei costi interni, con la maggiorazione del 40% corrispondente ai costi di struttura, e dei costi esterni sostenuti, come previsto dall'Accordo Quadro citato in premessa.

I valori economici delle attività oggetto dell'incarico, salvo diverso accordo fra le Parti, non potranno essere superiori a:

- Studio di fattibilità: € 139.000,00 oltre IVA di legge;
- PFTE: € 800.000,00 oltre IVA di legge (importo soggetto a ribasso in sede di gara);
- Costi interni di Sviluppo Genova, già comprensivi dei costi di struttura: € 80.000,00 oltre IVA di legge.

Fermo quanto sopra, l'importo che il Comune rimborserà verrà calcolato con le seguenti modalità:

- per le attività svolte direttamente da Sviluppo Genova S.p.A. verranno corrisposte le somme calcolate sulla base dei giorni/uomo effettivamente dedicati a dette attività, comprensive delle attività di assistenza tecnico amministrativa, di coordinamento e di verifica, nonché le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti (compresi i costi generali calcolati percentualmente come previsto dal già menzionato Accordo di Cooperazione);
- per le attività svolte da contraenti esterni, verranno corrisposte le somme effettivamente dovute dalla Società a detti contraenti.

Per quanto riguarda le tempistiche di rimborso dei costi relativi alle attività previste dall'incarico, è espressamente previsto che:



COMUNE DI GENOVA

- con riferimento alla redazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 14 comma 1 D.P.R. 207/2010, i costi verranno rimborsati, entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture, secondo la seguente modalità:
 - 20% del valore massimo stimato (€ 139.000,00 oltre IVA) e dei costi interni stimati (€ 80.000,00 oltre IVA) dopo la stipula della presente Convenzione, a titolo di anticipazione;
 - 60% del valore del contratto affidato a terzi, oltre ai costi interni effettivamente sostenuti da Sviluppo Genova, dopo la consegna dello Studio di fattibilità ex art. 14 comma 1 D.P.R. 207/2010;
 - Saldo dopo l'approvazione da parte del Comune dello Studio di fattibilità ex art. 14 comma 1 D.P.R. 207/2010;
- con riferimento all'eventuale redazione del PFTE ex art. 23 D.Lgs. 50/2016, i costi verranno rimborsati, entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture, secondo la seguente modalità:
 - 20% del valore massimo stimato (€ 800.000,00 oltre IVA) e dei costi interni stimati (€ 80.000,00 oltre IVA) dopo la comunicazione da parte del Comune di avvio delle attività, a titolo di anticipazione;
 - 20% dell'importo di aggiudicazione (oltre IVA), oltre ai costi interni effettivamente sostenuti, dopo l'individuazione del terzo contraente a seguito di procedura di gara;
 - 30% dell'importo di contratto (oltre IVA) affidato a terzo contraente, oltre ai costi interni effettivamente sostenuti, dopo la consegna al Comune del PFTE ex art. 23 D.Lgs. 50/2016;
 - Saldo dopo l'approvazione da parte del Comune del PFTE ex art. 23 D.Lgs. 50/2016

È espressamente previsto, inoltre, che gli importi sopra indicati siano relativi esclusivamente alle attività attualmente oggetto della presente convenzione e che, qualora l'incarico venisse esteso o, comunque, modificato, anche l'importo del rimborso verrà, di conseguenza, previamente ridiscusso. Fatto salvo quanto sopra precisato, resta inteso che l'ammontare complessivo relativo alle attività attualmente previste è fisso ed invariabile, fatta eccezione per le riduzioni derivanti dalle rendicontazioni di cui ai successivi articoli, in coerenza con quanto previsto dal già citato Accordo di Cooperazione.

Il pagamento del rimborso verrà effettuato su base analitica di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e rientranti nei totali di cui sopra.

Articolo 3 - Termini

È espressamente previsto che lo studio di fattibilità ex art. 14 comma 1 D.P.R. 207/2010 venga consegnato per l'approvazione del Comune entro il 16/03/2022.

I termini di redazione dell'eventuale PFTE saranno oggetto di successivo accordo fra le Parti, prima che venga dato avvio a tale attività.

Articolo 4 - Svolgimento dell'incarico - Rapporti tra Sviluppo Genova e il Comune

Per lo svolgimento dell'incarico SG provvederà a nominare un "referente Commessa" nella persona dell'ing. Emanuela Cella. Lo stesso avrà l'obbligo di interfacciarsi con il Comune di Genova, che individua allo scopo quale referente l'arch. Giuseppe Cardona.



COMUNE DI GENOVA

I rapporti fra SG ed il Comune dovranno essere condotti secondo il principio di leale e massima collaborazione, a tutela del pubblico interesse comune.

La Società, nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, potrà avvalersi di collaboratori esterni muniti di titoli professionali adeguati. Resta, tuttavia, inteso che la SG sarà l'unica responsabile nei confronti del Comune.

Tutti i rapporti con terzi affidatari saranno gestiti da SG, gli stessi risponderanno esclusivamente a SG e questa, a sua volta, risponderà al Comune.

Articolo 5 - Varianti e/o integrazioni

I progetti prodotti da SG in conformità alla presente convenzione, resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova, che potrà eseguirli o meno, così come potrà apporvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione alla funzionalità delle opere. Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva del progetto stesso, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotta SG.

Nell'eventualità che l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte, la Società ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni SG predisporrà uno specifico preventivo contenente i relativi ulteriori oneri e le tempistiche aggiuntive, elaborato con gli stessi criteri utilizzati per l'incarico, che il Comune di Genova dovrà approvare prima dell'avvio delle relative attività.

Articolo 6 - Informativa "privacy"

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. I titolari del trattamento sono, per quanto di rispettiva competenza, SG ed il Comune di Genova, che potranno comunicarli, ove necessario, a soggetti istituzionali terzi ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi.

I dati verranno conservati negli archivi di SG e del Comune (anagrafe fornitori, indice contratti, etc.) finché non ne venga chiesta la cancellazione inviando richiesta in tal senso all'indirizzo pec delle Parti e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.

Con la firma della presente convenzione, le Parti dichiarano espressamente di essere a conoscenza della normativa di riferimento e di accettare il trattamento come sopra descritto.

Articolo 7 - Clausola di collaborazione e riservatezza

Le Parti si impegnano - per quanto attiene all'oggetto della presente convenzione - a comportarsi secondo buona fede e massima collaborazione reciproca.

Tutta la documentazione relativa o connessa all'incarico di cui alla presente convenzione, nonché tutte le informazioni inerenti ad essa o che, comunque, le Parti siano venute a conoscenza in relazione al suo espletamento, sono da considerarsi strettamente riservate, per cui non potrà esserne data comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Parte interessata, salvo a terzi affidatari ove necessario per l'esecuzione del loro incarico. Non potrà, inoltre, esserne fatto alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico.



COMUNE DI GENOVA

Le Parti saranno tenute ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo.

Articolo 8 - Spese

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso.

Articolo 9 - Tracciabilità

Le Parti si assumono, per quanto di rispettiva competenza, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

A tal fine, SG si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per i pagamenti relativi al presente incarico ed il nominativo dei delegati ad operarvi.

Il Comune si impegna a comunicare a SG i CUP e CIG eventualmente abbinati alle attività oggetto della presente convenzione ed ai relativi pagamenti.

Articolo 10 - Controversie

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Incarico che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro esclusivamente competente il Tribunale di Genova.

Articolo 11 - Assicurazione

La Società Sviluppo Genova dichiara che il proprio personale tecnico impiegato per le attività previste dalla presente Convenzione ed i terzi affidatari delle attività esterne sono dotati di una copertura assicurativa per la responsabilità civile dei professionisti, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

La Società si impegna a presentare, qualora necessaria dalla normativa vigente o da quella sopravvenuta, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo qualora ne venga richiesta la redazione, che abbiano determinato a carico della Civica Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Sviluppo Genova, con il presente atto, si obbliga a risarcire il Comune di Genova in relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da carenze e/o difetti progettuali.

Letto, confermato con accettazione senza riserve e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica

per Sviluppo Genova S.p.A., Franco Floris

per il Comune di Genova, arch. Giuseppe Cardona